CAMERA DEI DEPUTATI N. 2844-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(PAGANI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

Presentato il 28 giugno 1993

(Relatore: **Vincenzo VITI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 22 luglio 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 23 luglio 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.	1. Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, e 28 aprile 1993, n. 127.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, purché alla data del 28 febbraio 1993, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Tali requisiti devono essere documentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Requisiti essenziali per il rilascio delle concessioni, dei quali può essere acquisito il possesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inoltre i seguenti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) per le società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, il capitale sociale interamente versato nella misura minima stabilita dall'articolo 16, comma 8, lettera *c)*, della citata legge n. 223 del 1990, nonché, per le persone fisiche e gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il versamento della cauzione di lire 300 milioni anche secondo le forme previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

3. Qualora, nel periodo della concessione, vengano meno i requisiti di cui al comma 2, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediatata revoca della concessione stessa.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, e dall'articolo 22 della citata legge n. 223 del 1990, non si applicano alle emittenti che, all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione, assumano l'irrevocabile impegno di non trasmettere pubblicità sotto

alcuna forma per tutta la durata della concessione. Qualora nel periodo della concessione tale impegno non sia rispettato, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al presente articolo le concessioni vengono rilasciate sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni; con tali concessioni vengono ad essi assegnati esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purché il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri sono parimenti assegnati per il medesimo periodo, a modifica di ogni disposizione amministrativa precedente, esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purché il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione ovvero sino alla reiezione della domanda. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni entro il novantesimo giorno successivo alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Tale documentazione non può comunque essere inoltrata oltre il termine perentorio del 30 novembre 1993. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione immediata degli impianti delle emittenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta.

7. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1990 è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui al presente articolo.

8. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora, di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, già prorogato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1994 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. Le emittenti autorizzate alla prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, e coloro che hanno già ottenuto le concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri, sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le informazioni necessarie a correggere gli errori materiali contenuti nelle precedenti comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché a comunicare le variazioni o le modificazioni apportate agli impianti di diffusione e di collegamento a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. A tal fine devono essere utilizzate, ove possibile, le schede approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 devono essere comunicate le disattivazioni degli impianti censiti. L'eventuale rilievo di difformità degli impianti in esercizio rispetto a quelli per i quali è stata resa comunicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990 e del presente articolo può comportare la disattivazione degli stessi da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 2:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle emittenti per le quali è stata pubblicata la sentenza di omologazione del concordato fallimentare ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: « responsabili », *sono aggiunte le seguenti:* « degli stessi. »;

al comma 2, dopo le parole: « radiodiffusione sonora, », *sono inserite le seguenti:* « ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 »; *e le parole:* « si svolgono nel » *sono sostituite dalle seguenti:* « interessano il »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della citata legge n. 223 del 1990 diviene requisito per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il

proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro, entro il termine perentorio di sette giorni, dispone il diniego o la revoca della concessione nei confronti delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio ed ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci relativi agli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono consentiti, inoltre, i trasferimenti di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale ed i relativi collegamenti, purché ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, realizzazione dei collegamenti necessari alla autorizzazione di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

1-*bis*. Ai fini della ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni, nonché in presenza di situazioni di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze resesi disponibili per effetto dell'articolo 2 del presente decreto nonché per rinunce, revoca delle concessioni o dismissioni degli impianti.

1-*ter*. Gli atti preparatori al rilascio delle concessioni sono trasmessi a una commissione, composta da un esperto per ogni associazione nazionale delle emittenti televisive, costituita da almeno due anni, nonché da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni

e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche nominato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Successivamente al rilascio delle concessioni, la commissione opera quale organo consultivo del Ministro per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione di cui al presente comma è a titolo gratuito »;

al comma 2, la parola: « televisiva » *è sostituita dalle seguenti:* « sonora e televisiva »;

al comma 3, le parole: « cinque anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « tre anni »; *e le parole:* « sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono utilizzate, fatte salve le necessità di cui al comma 1-*bis*, per la ricerca e la sperimentazione »;

al comma 4, le parole: « riservate alla ricerca e alla sperimentazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « utilizzate per la ricerca e la sperimentazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, al capoverso, le parole: « mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione » *sono sostituite dalla seguente:* « istituzionale »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1 ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale o locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis*. — 1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti televisive in ambito

locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire, è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

ART. 6-*ter*. — 1. Dopo il comma 3-*octies* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono aggiunti i seguenti:

"3-*novies*. Le emittenti radiofoniche che ottengono le concessioni ai sensi del comma 3 del presente articolo, ad esclusione di quelle indicate al comma 3-*octies*, devono provvedere al pagamento dei canoni annui dovuti ai sensi del comma 3-*sexies*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno, il canone dovuto, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è corrisposto entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione. Il mancato pagamento dei suddetti canoni annui entro quattro mesi dalle scadenze sopraindicate comporta automaticamente la revoca della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3-*decies*. Il mancato pagamento da parte delle emittenti radiofoniche, entro quattro mesi dalla data del rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativamente al rilascio della concessione, comporta automaticamente la revoca della concessione stessa da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

ART. 6-*quater*. — 1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "articoli 8," sono inserite le seguenti: "escluso il comma 10,".

2. All'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, dopo le parole: "dei divieti di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 8, comma 10, e di cui" ».

All'articolo 7:

il comma 1 è soppresso;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comma 9-*ter* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

"9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui al comma 9 per la trasmissione degli *spot*" »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Sino all'entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Dalla data di rilascio della concessione, a coloro che acquisiscono spazi pubblicitari da concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale o circuiti di essi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, per la realizzazione e l'utilizzazione di *spot*, sponsorizzazioni o altre forme di pubblicità, escluse le offerte di cui al comma 9-*bis* della citata legge n. 223 del 1990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è consentito detrarre una somma sino al 30 per cento dell'ammontare degli investimenti effettuati dall'importo annuale dovuto per il pagamento delle imposte dirette nella misura massima del 25 per cento di queste ultime.

2. Qualora vengano accertati dai competenti organi dello Stato illeciti amministrativi o fiscali connessi all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su indicazione delle autorità competenti, dispone l'immediata revoca della concessione ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Gli impianti esercitati da emittenti fallite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere immediatamente disattivati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le emittenti fallite sono state autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Gli organi delle procedure fallimentari, nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potranno procedere nei confronti delle emittenti di cui al comma 1 alla alienazione delle relative aziende televisive o di parti di esse secondo le procedure previste dalla legge fallimentare esclusivamente nei confronti di soggetti che abbiano già ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale o che risultino in graduatoria »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, si preveda che gli esperti designati dalle regioni e dalle province autonome siano prescelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di trasmissioni radioelettriche;

b) all'articolo 3, comma 2, si individui l'autorità pubblica competente a determinare i criteri in base ai quali può riconoscersi preminente interesse generale ad immagini e materiali sonori e di informazioni;

c) al medesimo articolo 3, comma 2, si stabiliscano procedure atte a fornire adeguate garanzie per le parti contraenti di contratti che impegnano a non diffondere o divulgare notizie o informazioni;

d) all'articolo 3, comma 4, si subordini l'applicazione della sanzione della sospensione della concessione al venir meno, successivamente al rilascio della concessione stessa, del requisito previsto al comma 3;

e) dopo l'articolo 3 sia inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. A partire dalla prossima revisione del canone e sino al 1° gennaio 1996, il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione rilasciata per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, nella misura dell'1,50 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi. Il relativo maggiore introito derivante per l'erario dall'applicazione del presente articolo è destinato a finanziare un apposito fondo di sostegno per l'emittenza locale, istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A carico di tale fondo sono erogati contributi alle emittenti locali volti ad agevolare l'innovazione tecnologica e l'autoproduzione dei programmi. Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che deve tenere nel dovuto conto gli indici di ascolto rilevati e prioritariamente il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'entità del personale dipendente impiegato ».

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

è necessario procedere alla ridefinizione, sulla base di criteri omogenei di regolamentazione, di un piano generale delle frequenze comprensivo anche di quelle nazionali;

all'articolo 7 si elimini per le televisioni locali il vincolo di destinare alle televendite il 15 per cento aggiuntivo di affollamento pubblicitario.

Decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 149 del 28 giugno 1993.*

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, valide fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e comunque per un periodo non superiore a tre anni, purché in possesso, alla data del rilascio, dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Coloro che ottengono le concessioni, ai sensi del presente comma, e coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni a ripetere programmi televisivi esteri, possono operare con gli impianti di radiodiffusione televisiva e con i collegamenti di

telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.

2. Gli atti preparatori delle concessioni sono trasmessi a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative, nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome.

3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

ARTICOLO 2.

1. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le emittenti dichiarate fallite sono state autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ARTICOLO 3.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 31 luglio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

4. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diviene, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisito soggettivo essenziale per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro novanta giorni dal termine previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro, conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione, ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa, alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

3. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari, enti di ricerca, accademie e conservatori, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere didattico o culturale, privi di messaggi pubblicitari.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione delle frequenze riservate alla ricerca e alla sperimentazione e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni.

5. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

ARTICOLO 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36 ».

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

ARTICOLO 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni ».

ARTICOLO 7.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli "spot" ».

2. Il comma 9-*ter* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

« 9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-*bis*, è portato al 35 per cento, ferme restando le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo ».

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.